



Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche



Dipartimento Politiche Previdenziali e Assistenziali

00187 ROMA – Via Piave 61
tel. 06/42000358 – 06/42010899
fax. 06/42010628

sito internet: www.flp.it Email: flp@flp.it

Segreteria Generale

Prot. n.535/FLP09

Roma, 11 marzo 2009

NOTIZIARIO N° 17

Ai Coordinamenti Nazionali FLP
Alle OO.SS. federate alla FLP
Alle Strutture periferiche FLP
Ai Responsabili FLP
Ai Componenti delle RSU
LORO SEDI

BRUNETTA – 5° puntata Contributi pieni a chi va in ESONERO dal servizio al 50% di stipendio

Con circolari n. 47 del 15.09.2008 (Decreto Brunetta – art. 72 - 1° puntata) e n. 69 del 03.11.2008, la FLP commentava l'art. 72 e la circolare interpretativa n. 10 del 20.10.2008 emessa dalla Funzione Pubblica per la facoltà di esonero dal servizio con trattamento pari al 50 % (o 70% se in volontariato) di quello complessivamente goduto (competenze fisse ed accessorie) dei dipendenti pubblici (escluso la Scuola) con 35 anni di contributi, fino al raggiungimento del 40mo anno di anzianità contributiva.

Finalmente l'INPDAP con circolare n. 5 del 4.3.2009, (con ritardo sospetto per il 2009, visto che le istanze, irrevocabili, possono essere fatte per il triennio 2009/2011 entro il 1° marzo di ciascun anno, con facoltà da parte delle Amministrazioni di accoglierle), ha provveduto a dissipare un forte dubbio, espresso da molti dipendenti interessati a questa opzione, emanando le disposizioni per gli adempimenti contributivi a carico delle amministrazioni.

Il comma 4 dell'art. 72 ha previsto che, al collocamento a riposo per limiti di età, il dipendente abbia diritto al trattamento di quiescenza che sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio, per cui l'INPDAP prescrive l'obbligo da parte delle amministrazioni del versamento dei contributi sia per la quota a carico del datore di lavoro che per quella a carico del dipendente.

Detti oneri contributivi devono quantificati sulla retribuzione virtuale, calcolata per intero, corrispondente a quella spettante al dipendente nell'ipotesi di permanenza in servizio, sia per quanto riguarda il trattamento fondamentale (*retribuzione percepita dal dipendente all'atto del collocamento in esonero, da rivalutare per effetto dei rinnovi contrattuali e dei miglioramenti retributivi che intervengano successivamente al collocamento medesimo in esonero*), sia per il trattamento accessorio (*voci retributive in godimento nell'anno solare precedente a quello del collocamento in esonero calcolate pro quota comprendendo le componenti legate alla produttività, ma non alla prestazione lavorativa*).

L'obbligo contributivo vale sia per il trattamento di quiescenza che per la buonuscita.

Si allega la circolare commentata.

Il Responsabile
Dipartimento Politiche Previdenziali ed Assistenziali FLP
(Pasquale Nardone)



ISTITUTO
NAZIONALE DI
PREVIDENZA
PER I DIPENDENTI
DELL'AMMINISTRAZIONE
PUBBLICA
D.C. ENTRATE
Ufficio I
Gestione del rapporto
contributivo e contenzioso

Roma, 04/03/2009

Ai Direttori delle Sedi Provinciali
e Territoriali e per il loro tramite:

Alle Amministrazioni dello Stato

Agli Enti con personale iscritto
alle Casse CPDEL, CPS, CPI

Alle Corti d'Appello

Agli Enti di Patronato

e p.c.

Ai Dirigenti Generali
Centrali e Compartimentali

Ai Coordinatori delle
Consulenze Professionali

CIRCOLARE N. 5

OGGETTO: Art. 72 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n.112, convertito in Legge 6 agosto 2008 n.133. Esonero dal servizio: riflessi contributivi, del trattamento di quiescenza e di previdenza.

Come è noto, l'articolo 72 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni nella Legge 6 agosto 2008, n.133, nel dettare nuove disposizioni per il personale pubblico dipendente prossimo al collocamento a riposo, ha introdotto il nuovo istituto dell'**esonero dal servizio**.

In coerenza agli indirizzi applicativi già divulgati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica con la circolare DPF- 0047897-20/10/2008-1 si ritiene opportuno fornire ulteriori indicazioni relative ai riflessi contributivi e dei trattamenti di quiescenza e di previdenza derivanti dall'attuazione della disposizione *de qua*.

Si rammenta in tale sede che il primo comma dello stesso articolo prevede un esonero volontario dal servizio per i dipendenti pubblici nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione dell'anzianità massima contributiva di 40 anni. Tale facoltà di sospensione delle prestazioni lavorative, che può essere esercitata per gli anni 2009, 2010 e 2011, è concessa esclusivamente al personale in servizio presso le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Agenzie fiscali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli Enti pubblici non economici, le Università, le Istituzioni e gli Enti di ricerca nonché gli Enti di cui all'articolo 70, comma 4, del Decreto Legislativo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni (Ente Autonomo Esposizione Universale di Roma, Enti autonomi lirici e Istituzioni concertistiche assimilate, Agenzia Spaziale Italiana, Istituto Poligrafico dello Stato, Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, Azienda Autonoma Assistenza al volo, Registro Aeronautico Italiano, CONI, CNEL, ENAC e CNIPA). Come inoltre disposto dall'ultimo periodo del primo capoverso l'istituto dell'esonero non trova applicazione nei confronti del personale della scuola.

L'istanza di esonero, che non è revocabile, deve essere presentata improrogabilmente entro il 1° marzo di ciascun anno. Ciascuna amministrazione datrice di lavoro ha la facoltà di accogliere o meno la richiesta in base alle proprie esigenze funzionali, dando comunque priorità, in caso di assenso, al personale interessato da processi di riorganizzazione o appartenente a qualifiche per le quali è prevista una riduzione di organico.

Durante il periodo di esonero al dipendente spetta (cfr. comma 3 dell'art.72) un trattamento economico temporaneo pari al 50% di quello complessivamente goduto, per competenze fisse ed accessorie, al momento del collocamento nella nuova posizione. Tuttavia, nell'intento di incentivare l'esonero dal servizio per l'espletamento di attività di volontariato, il legislatore ha previsto che il trattamento economico durante il periodo di esonero viene elevato al 70%, ove il dipendente documenti di svolgere tali attività presso Onlus, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo ed altri soggetti da individuare con un successivo decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del Decreto Legge.

Tale la disposizione introdotta, gli adempimenti contributivi a carico delle Amministrazioni interessate devono garantire la valutabilità dell'istituto dell'esonero ai fini del trattamento pensionistico e previdenziale, in conformità al comma 4 dell'articolo 72, che testualmente dispone: *"All'atto del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età il dipendente ha diritto al trattamento di quiescenza e previdenza che sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio"*.

Si precisa, quindi, che l'obbligo a carico delle amministrazioni e degli enti al versamento dei contributi, sia per la quota a carico del datore di lavoro che per a quella a carico del dipendente, deve essere adempiuto:

- ai fini del trattamento pensionistico;
- ai fini del trattamento di fine servizio;
- a favore della gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, qualora il dipendente risulti iscritto all'atto del collocamento in esonero;
- a favore dell'assicurazione sociale vita, qualora il dipendente risulti iscritto all'atto del collocamento in esonero.

Individuati gli oneri contributivi, gli stessi devono essere quantificati sulla retribuzione virtuale, calcolata per intero, corrispondente a quella spettante al lavoratore nell'ipotesi di permanenza in servizio.

Si riportano di seguito le componenti della retribuzione virtuale da considerare quale base imponibile contributiva ai fini pensionistici:

- **trattamento fondamentale (di natura variabile):** corrispondente alla retribuzione percepita dal dipendente all'atto del collocamento in esonero, da rivalutare per effetto dei rinnovi contrattuali e dei miglioramenti retributivi che intervengano nei periodi successivi al collocamento medesimo;
- **trattamento accessorio (di natura fissa):** pari agli importi calcolati per la determinazione del trattamento economico temporaneo da attribuire per tutto il periodo di esonero (voci retributive in godimento nell'anno solare precedente quello del collocamento in esonero calcolate *pro quota*, ivi comprese le componenti legate alla produttività ed ai risultati, con esclusione di quelle direttamente collegate alla prestazione lavorativa).

Per quanto attiene al TFS (indennità di buonuscita e indennità premio di servizio) e al TFR, la quantificazione degli oneri contributivi deve essere effettuata sulla retribuzione virtuale utile ai fini delle citate prestazioni.

Nell'ambito degli adempimenti contributivi si precisa che quelli riferiti ai fini della compilazione della D.M.A. non subiscono alcuna modificazione.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Giuseppina SANTIAPICHI)
(f.to Giuseppina Santiapichi)